

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 329

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **PRETI, MACRELLI, CAMANGI, CHIARINI, MATTEOTTI GIANCARLO, SIMONINI, ARIOSTO, VILLABRUNA, SECRETO, MARTONI, BONFANTINI, GORINI**

*Annunziata il 30 ottobre 1953*

**Modificazione all'articolo 73 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'articolo 73 del testo unico delle leggi comunali stabilisce che « il seggio che durante il quadriennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, *eccettuato il caso di dimissioni volontarie*, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto ».

L'articolo 73 dunque prevede in generale la sostituzione del consigliere comunale con il primo dei non eletti, ma esclude la sostituzione stessa nel caso di dimissioni volontarie. In questo caso bisogna rassegnarsi a vedere diminuire il numero dei consiglieri: il che, in determinate circostanze, può riuscire estremamente pregiudizievole per l'equilibrio del consiglio comunale.

Questa disposizione è assolutamente ingiustificata e incongruente. Un consigliere comunale, durante il suo mandato, può essere eletto e designato ad altri incarichi politici, economici ed amministrativi, che gli rendono praticamente impossibile e soverchiamente

gravosa la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale. Perché non gli deve essere permesso, dimettendosi, di far luogo ad altro candidato della sua stessa lista?

Ma, indipendentemente da questo caso, vi sono altre circostanze (malattie, trasferimenti, ecc.), nelle quali è illogico che il consigliere non possa dimettersi, per dare posto ad un suo collega di lista.

Finché resta in vigore il presente disposto legislativo, nessuno si dimette, per non indebolire la consistenza numerica della rappresentanza del proprio partito nel Consiglio comunale. E accade così che molti consiglieri rimangono quasi permanentemente assenti dal Consiglio, mentre altre persone, che potrebbero dare un fattivo contributo, ne rimangono escluse. Questo non contribuisce certo a rafforzare il prestigio dei Consigli comunali. Non occorrono altre ragioni per spiegare la necessità di ammettere la sostituzione del consigliere con il primo dei non eletti, anche in caso di dimissioni volontarie.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

All'articolo 73 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203, sono soppresse le parole. « salvo il caso di dimissioni volontarie ».